



COMUNE BORGO A MOZZANO

Provincia di Lucca

SERVIZIO N. 7 – SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2015

Indetto ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431 che istituisce il Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, del Decreto Ministero Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n° 71 del 06.02.2006 integrata con Deliberazione Giunta Regionale n° 145 del 26.02.2007, della Deliberazione della Giunta Regione n° 258 del 07.04.2008, della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n° 265 del 06.04.2009 e della Determina della Responsabile dei Servizi alla Persona n° del

L A RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 7 – SERVIZI ALLA PERSONA
RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

ART.1 - Requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data del presente bando e fino al termine fissato per la presentazione delle domande

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al suddetto bando possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m. e i.) e di risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione (art. 11, comma 13, L. 133/2008);
2. residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
3. sussistenza delle condizioni di cui alle lettere "c" e "d" della tabella "A" allegata alla L.R. 20/12/96 n. 96 e successive modifiche e integrazioni;
4. titolarità di un contratto di locazione stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica e sito nel Comune presso il quale viene presentata la domanda;
5. di essere in possesso della nuova dichiarazione sostitutiva unica attestazione ISE/ISEE riferita al reddito prodotto nell'anno 2013 sottoscritta entro i termini di validità del bando rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del DPCM 159/2013. Qualora alla data di compilazione della domanda il richiedente, in possesso comunque della dichiarazione sostitutiva unica ma non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarla nell'istanza stessa. Se entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando non sarà pervenuta l'attestazione ISE/ISEE la domanda sarà esclusa. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui detta documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni. Non avranno più valore e quindi costituiranno motivo di esclusione, le dichiarazioni sostitutive unica attestazione ISE/ISEE non ancora scadute, ma redatte ai sensi della precedente normativa (D.Lgs. 109/98).
6. non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo;
7. avere valore ISEE (indicatore delle situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.e i, rientranti entro i valori di seguito indicati:
fascia A – valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2015 (€ **13.062,14**). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
fascia B - valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2015, ossia € **13.062,14** e l'importo di € **28.216,37**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € **16.000,00** (limite per l'accesso all'ERP determinato con D.G.R.T n. 630 dell'29/7/2013).

I valori ISE/ISEE devono essere riferiti alla situazione economica dell'anno 2013.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "reddito zero" o inferiore all'affitto è possibile soltanto in presenza di espressa autocertificazione del richiedente, da allegare alla domanda, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o che attesti la fonte di sostentamento.

ART.2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso.

Per il coniuge non legalmente separato e il convivente more uxorio anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza di separazione. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. (DPCM 04.04.2001 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni)

ART.3 - Presentazione delle domande

La domanda redatta su apposito modello da ritirarsi presso l'Ufficio Casa o presso l'Ufficio Urp del Comune e dovrà essere sottoscritta dal richiedente sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i. e quindi presentata direttamente all'Ufficio Casa o spedita a mezzo raccomandata AR, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, **entro il termine perentorio del giorno 5 GIUGNO 2015**.

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, così come previsto agli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Gli elenchi degli aventi diritto e la documentazione necessaria saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per il territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Si fa presente che i dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal T.U. sulla privacy (D.Lgs. 196/2003)

ART.4 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti in fascia A e B in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/reddito.

ART.5 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria è approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 7 – Servizi alla Persona, stabilendo i contributi secondo le modalità previste al punto 4, allegato n. A della Delibera Giunta Regionale n° 265 del 06/04/2009.

La graduatoria di cui sopra è pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Avverso il provvedimento è possibile presentare ricorso al Responsabile del Servizio n. 7 – Servizi alla Persona, nei termini previsti per il ricorso amministrativo o ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

ART.6 - Validità della graduatoria

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale e si riferiscono ai contributi da erogare per il periodo **1 Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2015**, salvo minore periodo di validità del contratto di locazione. Qualora i contributi erogati dalla Regione fossero insufficienti a soddisfare tutte le richieste dei soggetti ricadenti in fascia "A", il Comune liquiderà tali risorse secondo percentuali che permettano di soddisfare tutte le domande collocate nella suddetta fascia. Il medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per i soggetti ricadenti in fascia "B" qualora il contributo erogato dalla Regione, sufficiente a liquidare completamente le richieste collocate in fascia "A", sia insufficiente a soddisfare tutte le richieste dei soggetti collocati in fascia "B".

ART.7 - Entità del contributo e modalità di erogazione

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, salvo adeguamento ISTAT e il valore ISE come sopra calcolato.

Il contributo è così calcolato:

- a) Per i nuclei con valore ISE non superiore a n.2 pensioni minime INPS (€13.062,14) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza con un massimo di euro 3.100,00/annui.
- b) Per i nuclei con valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2015 e l'importo di € 28.216,37, con valore ISEE non superiore a € 16.000,00, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza, con un massimo di euro 2.325,00/annui.

Il contributo potrà essere erogato anche in forma diversa dal 100% al fine di poter favorire il numero maggiore di utenti.

Il contributo verrà liquidato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana dietro presentazione di copia delle ricevute di pagamento del canone relativo ai mesi maturati che dovrà avvenire **entro il 29 gennaio 2016.**

ART.8 – Controlli e sanzioni

L'elenco dei beneficiari del contributo sarà trasmesso ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 265/2009, all'Ufficio della Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 d.p.r. 445/2000, qualora del controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 196/2003 l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, alla LRT 96/96, al Decreto Ministero LL.PP. 7/06/99 e alla delibera G. R. n° 71 del 6/02/2006, alla delibera G.R. n. 145 del 26/02/2007, alla delibera G.R. n. 258 del 07/04/2008, alla delibera G.R. n. 265 del 06/04/2009, al D.P.R.445/2000 e s.m. e i.

Borgo a Mozzano, lì

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Silvana Citti